

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35762 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 04/06/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BISAGLIA STEFANIA nato a PADOVA il 08/04/1971

avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del GIP TRIBUNALE di PADOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/SENTITE le conclusioni del PG

*Luig. Biondini, che ha chiesto
dichiarare la inammissibilità del ricorso,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

127

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Padova, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in data 23 novembre 2018 ha respinto l'opposizione proposta da Bisaglia Stefania - terza intestataria - avverso il provvedimento con cui era stata confermata la confisca di un immobile ritenuto nella disponibilità di Claudio Luca (coniuge separato della istante Bisaglia).

1.1 Va premesso che nei confronti di Claudio Luca è stata emessa sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 *quater* cod.pen. .

Tale decisione, contenente la statuizione di confisca (ai sensi dell'art. 12 *sexies* l.356/1992 e succ.mod.), è divenuta irrevocabile in data 25 luglio 2017.

La domanda del terzo Bisaglia Stefania concerne la restituzione dell'immobile a lei intestato, sito in Roma alla via Sora numero 29.

2. Il provvedimento di rigetto della opposizione esamina le fonti dimostrative introdotte dalla Bisaglia, nonché le ulteriori risultanze probatorie in atti, nei modi che seguono.

2.1 Il tema trattato è quello della provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per l'acquisto dell'immobile, avvenuto nell'anno 2015 (preliminare), con trasferimento di proprietà definito nel febbraio 2016.

Sul punto il G.E. richiama il complessivo giudizio di sproporzione di valori tra redditi e impieghi che ha determinato, nella procedura a carico di Luca Claudio la confisca dei diversi immobili.

Si rappresenta inoltre che anche Luca Claudio era interessato all'acquisto, come confermato dal teste Ricciotti.

Si evidenzia che la somma di 44.000 euro utilizzata per parte dell'acquisto proviene da prestiti operati da soggetti vicini a Luca Claudio (uno di tali soggetti è rimasto non identificato) e non vi è prova certa della restituzione di tali somme.

Si afferma che il progetto di acquisto dell'immobile era comune, nonostante la intervenuta separazione tra i coniugi.

Non si ritiene fornita la prova della effettiva capacità della Bisaglia di sostenere - con il proprio reddito - le spese relative al pagamento del mutuo gravante sull'immobile.

Il reddito mensile è stimato dal G.E. intorno ai 2.500,00 euro e la rata di mutuo è pari ad euro 1.082,00 .

Pur considerando l'ulteriore entrata relativa agli accordi di separazione (euro 800 mensili) si ritiene non dimostrata la sostenibilità finanziaria.

Ed ancora si evidenzia che non appaiono decisive le produzioni relative al disinvestimento di alcune polizze e alla vendita di una vettura.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Bisaglia Stefania, con allegata produzione documentale.

2.1. Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.

Si contesta la ritenuta 'disponibilità' del bene in capo a Luca Claudio.

La difesa rappresenta che l'immobile è stato acquistato al prezzo di euro 350.000,00 di cui 105.000,00 versati all'atto della sottoscrizione del preliminare e 250.000 finanziati tramite l'accensione del mutuo.

Le somme pagate in sede di preliminare erano provenienti dal conto della Bisaglia e in parte frutto di prestiti di amici del marito, puntualmente restituiti.

Le rate di mutuo sono ad esclusivo carico della Bisaglia, che le sostiene con il proprio reddito, come si ritiene dimostrato.

Si evidenzia che la decisione impugnata non argomenta congruamente in fatto e in diritto la disponibilità del bene in capo a Luca Claudio.

A fronte di un comune interesse iniziale, la Bisaglia ha sostenuto - si afferma - per intero le spese di acquisto e ristrutturazione ed ha fissato la propria dimora - con il nuovo compagno - in detta abitazione.

Si contesta altresì la prova logica derivata - secondo la decisione impugnata - dallo squilibrio finanziario che deriverebbe alla Bisaglia dal pagamento delle rate di mutuo. Non si è tenuto conto, nelle basi di calcolo, della ulteriore indennità percepita dalla Bisaglia pari ad euro 611,00, il che porta il reddito complessivo ad euro 3.350,00 mensili.

Vengono riepilogate tutte le operazioni finanziarie che hanno consentito di realizzare l'acquisto.

2.2. Con successiva memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la ricorrente ribadisce i contenuti del ricorso e richiama arresti di questa Corte di legittimità sul punto dell'onere dimostrativo, gravante sull'accusa, circa la fittizietà della intestazione, da ritenersi non osservati nel caso in esame.

3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

3.1. Il tema in diritto posto dal ricorso è rappresentato dalla nozione di «disponibilità», di cui all'attuale articolo 240 *bis* cod.pen. (già art. 12 *sexies* l.356/1992 e succ. mod.), del bene formalmente intestato ad un soggetto diverso dal destinatario della decisione penale sul reato-presupposto della confisca estesa.

Sul punto, va evidenziato che la necessaria osservanza dei canoni di ragionevolezza - in sede interpretativa - porta a ritenere che alla base della nozione di disponibilità del bene in capo al condannato (o al destinatario della decisione di patteggiamento) debba esservi la prova della «riconcucibilità» del bene in questione ad una iniziativa economica di tale soggetto, posto che la confisca cd. *estesa* è uno strumento giuridico teso al recupero (con finalità e profili funzionali non dissimili rispetto alla confisca di prevenzione) di beni - in senso ampio - *derivanti* dalla attività illecita posta in essere dal reo.

Pur nella indiscussa presenza di una forte attenuazione del classico nesso pertinenziale tra specifico reato e suo profitto (v. Sez. Un. 2004 *Montella*) è da ribadirsi che - sulla scia di quanto ritenuto da Corte Cost. n.33 del 2018 - il fattore di legittimazione della confisca estesa sta nella presunzione di illecita accumulazione patrimoniale basata sulla condanna per uno dei reati cd. *spia* (selezionati dal legislatore nel corpo della disposizione) cui si uniscono, in unione tra loro, le situazioni di titolarità o disponibilità dei beni in capo al condannato, la sproporzione tra redditi e investimenti, e la mancata dimostrazione - da parte di costui - della legittima provenienza delle risorse impiegate per i diversi acquisti.

3.2 Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha - in modo costante - precisato che nel caso di intestazione formale del bene ad un soggetto «terzo» occorre fornire, da parte dell'accusa, una prova (anche indiziaria ma assistita dagli ordinari parametri di logicità e concludenza) della fittizietà di tale intestazione, posto che in caso contrario non potrebbero operare i meccanismi di semplificazione della ablazione contenuti nella disposizione di legge . Così, per tutte, Sez. V, n. 13084 del 6.3.2017, rv 269711 : la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso *incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta*

127

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

3.3. Operate tali precisazioni, va osservato che nel caso in esame le argomentazioni contenute nella decisione impugnata non risultano immuni da vizi di logicità e da debolezze argomentative, quantomeno sotto il profilo della ritenuta riconducibilità «per l'intero» del bene in questione alla iniziativa economica di Luca Claudio.

Ed invero, se da un lato non appaiono rivalutabili - nella presente sede di legittimità - le considerazioni espresse dal G.E. e relative alla riconducibilità a Luca Claudio di una parte dell'investimento, rappresentata dalla quota di euro 44.000,00 proveniente da prestiti operati da soggetti a costui legati, va al contempo evidenziato che :

- a) tale quota non esaurisce il valore dell'investimento, pari ad euro 350.000,00 complessivi;
- b) la non sostenibilità del mutuo da parte della ricorrente Bisaglia - regolare percettrice di redditi - non è sostenuta da base probatoria adeguata e da argomenti logici e risulta sostanzialmente apodittica.

Va sul tema evidenziato che la posizione del soggetto terzo va tutelata anche nella ipotesi in cui la iniziativa economica proveniente dal soggetto autore del reato abbia inciso «pro quota» nell'acquisto del bene, non potendosi in simili ipotesi disporre la confisca per l'intero.

Il principio di diritto che impone - lì dove non vi sia prova della provenienza totale delle risorse dal soggetto portatore di pericolosità - la confisca parziale è stato da tempo elaborato in sede di confisca di prevenzione (per tutte v. Sez. I, n. 33479 del 4.7.2007, rv 237448) e va ritenuto, per quanto sinora detto, applicabile - a tutela del soggetto terzo - anche in sede di confisca estesa.

La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame nel corso del quale - fermi restando gli ordinari poteri valutativi in fatto - dovrà tenersi conto dei principi di diritto sin qui formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova - Giudice per le indagini preliminari.

Così deciso il 4 giugno 2019

Il Consigliere estensore **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE** Presidente
Raffaello Magi **Prima Sezione Penale** Antonella Patrizia Mazzei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale